



UNIVERSITÀ
di **VERONA**

Regolamento per l'attribuzione dei compiti didattici a professori e ricercatori universitari

(emanato con Decreto Rettorale rep. n.11530 del 16 ottobre 2024 - in vigore dal 18 ottobre 2024)



Sommario

ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ.....	3
TITOLO I.....	3
CRITERI E MODALITÀ PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI DIDATTICI DEI PROFESSORI.....	3
ART. 2 – PROFESSORI A TEMPO PIENO E TEMPO DEFINITO.....	3
ART. 3 – ATTIVITÀ DIDATTICHE CHE CONCORRONO AD ASSOLVERE L'IMPEGNO DI DIDATTICA FRONTALE (TIPOLOGIA 1).....	3
ART. 4 – INCENTIVAZIONE DELL'IMPEGNO DIDATTICO DEI PROFESSORI	4
ART. 5 – ATTIVITÀ DIDATTICA NEI MASTER, NEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO, NEI CORSI DI ORIENTAMENTO, NEI CORSI INTENSIVI ATTIVATI DALL'ATENEO E NEI CORSI DI RECUPERO DELLE COMPETENZE IN INGRESSO (TIPOLOGIA 2).....	5
ART. 6 – RIDUZIONE DEL POTENZIALE DIDATTICO A FRONTE DI RILEVANTI ATTIVITÀ GESTIONALI	5
ART. 7 – ATTIVITÀ DI SERVIZIO AGLI STUDENTI, DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO E DIDATTICA INTEGRATIVA	5
ART. 8 – AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE ATTIVITÀ DIDATTICA PRESSO ALTRO ATENEO	5
TITOLO II.....	6
CRITERI E LE MODALITÀ PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI DIDATTICI DEI RICERCATORI	6
ART. 9 – RICERCATORI DI RUOLO A TEMPO PIENO E TEMPO DEFINITO	6
ART. 10 - RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO.....	6
ART. 11 - ATTIVITÀ DIDATTICHE CHE CONCORRONO AD ASSOLVERE L'IMPEGNO DI DIDATTICA FRONTALE DEL RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO (TIPOLOGIA 1) E ATTIVITÀ DIDATTICA NEI MASTER, NEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO, NEI CORSI DI ORIENTAMENTO, NEI CORSI INTENSIVI ATTIVATI DALL'ATENEO E NEI CORSI DI RECUPERO DELLE COMPETENZE IN INGRESSO (TIPOLOGIA 2).....	7
ART. 12 - ATTIVITÀ DIDATTICHE FRONTALI ASSEGNATE RICERCATORI DI RUOLO (TIPOLOGIA 1) E ATTIVITÀ DIDATTICA NEI MASTER, NEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO, NEI CORSI DI ORIENTAMENTO, NEI CORSI INTENSIVI ATTIVATI DALL'ATENEO E NEI CORSI DI RECUPERO DELLE COMPETENZE IN INGRESSO (TIPOLOGIA 2).....	8
ART. 13 - ATTIVITÀ DI SERVIZIO AGLI STUDENTI, DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO E DIDATTICA INTEGRATIVA DEI RICERCATORI UNIVERSITARI	9
ART. 14 - AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE ATTIVITÀ DIDATTICA PRESSO ALTRO ATENEO	9
TITOLO III.....	9
RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE, ORGANIZZATIVE E GESTIONALI	9
ART. 15 - RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE, ORGANIZZATIVE E GESTIONALI	9
TITOLO IV	10
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA E SATURAZIONE DEL POTENZIALE DIDATTICO	10
ART. 16 - SATURAZIONE DEL POTENZIALE DIDATTICO DI CIASCUN SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE (SSD)	10
ART. 17 - MODALITÀ DI SOSTITUZIONE DELLE ASSEGNAZIONI DI ATTIVITÀ DIDATTICHE.....	11
TITOLO V	11
NORME TRANSITORIE E FINALI.....	11
ART. 18 - NORME TRANSITORIE	11



Art. 1 – Oggetto e finalità

Il presente regolamento disciplina:

- a) la declinazione dei compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento, il tutorato e l'attività di verifica dell'apprendimento, dei professori e dei ricercatori e le relative modalità di rendicontazione;
- b) le modalità di attribuzione dei compiti didattici ai professori e ai ricercatori, nonché i criteri per il riconoscimento dell'impegno eccedente l'obbligo previsto e la relativa incentivazione.

TITOLO I

Criteri e modalità per lo svolgimento dei compiti didattici dei professori

Art. 2 – Professori a tempo pieno e tempo definito

1. E' compito istituzionale dei professori svolgere attività di ricerca e di aggiornamento scientifico nonché, nel rispetto della libertà di insegnamento, guidare il processo di formazione culturale dello studente.
2. I professori sono tenuti ad assicurare la loro presenza nel corso dell'anno accademico per lo svolgimento delle attività didattiche, secondo un calendario che tenga conto anche degli altri impegni istituzionali. I professori sono tenuti, prima dell'inizio di ogni anno accademico, a mettere a disposizione i programmi degli insegnamenti di cui sono titolari e il calendario annuale di ricevimento studenti.
3. Il regime di impegno dei professori è a tempo pieno o a tempo definito. L'opzione per l'uno o l'altro regime è esercitata, a domanda dell'interessato, all'atto della presa di servizio ovvero, nel caso di passaggio dall'uno all'altro regime, con domanda da presentare al Rettore almeno sei mesi prima dell'inizio dell'anno accademico dal quale far decorrere l'opzione e comporta l'obbligo di mantenere il regime prescelto per almeno un anno accademico.
4. I professori di ruolo a tempo pieno riservano annualmente non meno di 350 ore, di cui 120 di didattica frontale, a compiti didattici e di servizio agli studenti, incluso l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento.
5. I professori di ruolo a tempo definito riservano annualmente non meno di 250 ore, di cui 80 di didattica frontale, a compiti didattici e di servizio agli studenti, incluso l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento.

Art. 3 – Attività didattiche che concorrono ad assolvere l'impegno di didattica frontale (Tipologia 1)

1. Le attività didattiche che concorrono ad assolvere l'impegno relativo alle 120 e 80 ore di didattica frontale rispettivamente per i professori a tempo pieno e a tempo definito sono le seguenti:
 1. le lezioni e/o esercitazioni-laboratorio di insegnamenti presenti nei piani didattici, approvati annualmente dagli organi competenti, di Corsi di Laurea [L] e di Laurea Magistrale [LM / LMCU], di tipologia (TAF): A (base), B (caratterizzante) e C (affine);
 2. le lezioni e/o laboratorio di insegnamenti di tipologia D (a scelta), se definiti esplicitamente nei piani didattici nel rispetto del calendario dell'offerta formativa ai fini dell'accREDITAMENTO del corso nella banca dati ministeriale (scheda SUA);
 3. le attività didattiche di tipologia E (prova finale e conoscenza di almeno una lingua straniera)



ed F (ulteriori attività formative) nei casi in cui si tratti di settori di Informatica INF/01 e ING-INF/05 e di Lingue dell'Unione Europea (L-LIN/XX), purché non già presenti nel medesimo corso di studio come insegnamenti con TAF A, B e C con il medesimo settore scientifico disciplinare. Concorrono inoltre alla saturazione i corsi in TAF F erogati nei corsi di laurea professionalizzanti, ossia le attività di tipologia F per i corsi afferenti alle classi di laurea a orientamento professionale L-P01, L-P02 e L-P03.

4. l'attività didattica erogata nei corsi di dottorato di Ateneo e inter-ateneo fino a un massimo di 20 ore certificate;
 5. l'attività didattica erogata nelle Scuole di Specializzazione dell'area medica per un massimo di 20 ore certificate per i corsi di specializzazione vecchio ordinamento (ex D.M. 1 agosto 2005) e fino alla loro conclusione; per il numero di ore determinato dal Decreto Interministeriale per le Scuole riordinate (ex D.M. 4 febbraio 2015 n. 68);
 6. l'attività didattica "svolta in reparto" (internati assistenziali) per il corso di laurea a ciclo unico in Medicina e Chirurgia o l'attività didattica pratica svolta negli ambulatori odontoiatrici (tirocini) per il corso di laurea a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria, fino a un massimo di 20 ore certificate;
 7. l'attività didattica erogata nella Scuola di Specializzazione delle professioni legali fino a un massimo di 20 ore certificate;
 8. le lezioni e/o laboratorio di insegnamenti dei corsi per la formazione degli insegnanti.
2. Contribuiscono ad assolvere l'impegno didattico frontale, così come definito al comma 1, indipendentemente dalla sede di attivazione del corso, anche le attività di insegnamento svolte nei corsi di laurea e corsi di laurea magistrale, ricompresi nell'offerta formativa, finanziati da enti esterni mediante convenzioni.
 3. Nei casi di passaggio dal ruolo di ricercatore a professore o di assenza superiore a un mese per maternità, aspettativa, congedo, ed altri istituti previsti dall'ordinamento nell'arco temporale di erogazione della didattica, di norma ottobre-maggio, l'impegno didattico frontale richiesto viene riproporzionato.
 4. Le professoressa in stato di gravidanza certificato e sino al nono mese dopo la nascita della figlia o del figlio possono chiedere al Consiglio di Dipartimento, previo parere del Collegio didattico per la valutazione del rispetto degli obiettivi formativi dell'insegnamento, di svolgere gli insegnamenti o moduli affidati con la modalità della didattica a distanza. Il Consiglio di Dipartimento può concederla adottando idonee soluzioni organizzative al fine di garantire agli studenti la piena fruizione delle lezioni.

Art. 4 – Incentivazione dell'impegno didattico dei professori

1. Nei limiti di bilancio e con gli importi orari definiti dagli organi competenti, sono attribuiti ai professori in regime di tempo pieno per le ore relative alle attività richiamate all'art. 3 comma 1, ad eccezione di quelle riportate ai punti 5 e 6, eccedenti la soglia delle 120 ore, compensi a titolo di incentivazione delle attività didattiche.
2. Le attività didattiche incentivabili svolte presso la Scuola di Specializzazione delle professioni legali, presso i corsi di formazione insegnanti e in applicazione di protocolli di intesa o convenzioni sono remunerate con fondi appositi.



Art. 5 – Attività didattica nei master, nei corsi di perfezionamento, nei corsi di orientamento, nei corsi intensivi attivati dall'Ateneo e nei corsi di recupero delle competenze in ingresso (Tipologia 2)

1. I professori possono svolgere attività didattica nei master, nei corsi di perfezionamento, nei corsi di orientamento, nei corsi intensivi estivi attivati dall'Ateneo e nei corsi di recupero delle competenze in ingresso. Tali attività didattiche non concorrono alla saturazione del carico didattico come definito al precedente art. 3, ma se svolti in tutto o in parte oltre le 120 o le 80 ore, individuate secondo le modalità dell'art. 4, rispettivamente per i professori a tempo pieno e i professori a tempo definito, possono essere retribuiti con le modalità stabilite dagli organi che ne approvano l'attivazione.

Art. 6 - Riduzione del potenziale didattico a fronte di rilevanti attività gestionali

1. I professori a tempo pieno, che svolgono rilevanti attività gestionali, quali i Direttori di Dipartimento, i Delegati del Rettore, il Presidente del Presidio di qualità, il Presidente del Nucleo di valutazione, possono chiedere al Rettore la riduzione del carico didattico frontale dalle 120 alle 80 ore. L'accoglimento della richiesta è subordinato:
 - a) alla rinuncia di incentivazione per attività didattiche oltre alle 80 ore;
 - b) alla rinuncia ad incarichi didattici presso Atenei/enti esterni;
2. Sulla istanza di riduzione, totale o parziale, del carico didattico frontale del Rettore e del Pro-Rettore si esprime il Consiglio di Amministrazione.

Art. 7 – Attività di servizio agli studenti, di verifica dell'apprendimento e didattica integrativa

1. I professori di ruolo a tempo pieno e a tempo definito sono tenuti a completare rispettivamente le 350/250 ore annuali con le attività di servizio agli studenti, di didattica integrativa e di verifica dell'apprendimento di seguito elencate:
 - a) ricevimento, orientamento, tutorato studenti;
 - b) tutorato e supervisione di tesi laureandi e dottorandi;
 - c) corsi di recupero dei saperi minimi e relativa verifica;
 - d) lezioni, esercitazioni e seminari che non rientrano nelle attività di cui al precedente art. 3;
 - e) attività didattica in laboratori scientifici e/o esercitazioni non prevista come modulo curriculare autonomo (senza assegnazione di CFU);
 - f) partecipazione a commissioni di laurea e di profitto ivi compresa la verifica delle prove in itinere, test di acquisizione di specifiche conoscenze e abilità.
2. L'attività didattica integrativa è attribuita dalle strutture didattiche ai professori, tenendo conto della loro competenza scientifico-disciplinare e dell'esigenza di realizzare una distribuzione equa dei carichi didattici.

Art. 8 – Autorizzazione a svolgere attività didattica presso altro ateneo

1. L'autorizzazione a svolgere attività didattica presso altro ateneo è concessa dal Rettore ed è subordinata alla saturazione del potenziale didattico individuale secondo quanto stabilito dal precedente art. 3, sentito il Dipartimento di afferenza.
2. L'autorizzazione può essere concessa anche se il professore non satura il proprio potenziale didattico, se a livello di Ateneo non risultano conferiti incarichi didattici incentivabili o a titolo oneroso a carico dei fondi di Ateneo nel settore scientifico disciplinare di afferenza del professore.



TITOLO II

Criteria e le modalità per lo svolgimento dei compiti didattici dei ricercatori

Art. 9 – Ricercatori di ruolo a tempo pieno e tempo definito

1. E' compito istituzionale dei ricercatori svolgere attività di ricerca e di aggiornamento scientifico nonché, nel rispetto della libertà di insegnamento, guidare il processo di formazione culturale dello studente.
2. Il regime di impegno dei ricercatori è a tempo pieno o a tempo definito. L'opzione per l'uno o l'altro regime è esercitata, a domanda dell'interessato, all'atto della presa di servizio ovvero, nel caso di passaggio dall'uno all'altro regime, con domanda da presentare al Rettore almeno sei mesi prima dell'inizio dell'anno accademico dal quale far decorrere l'opzione e comporta l'obbligo di mantenere il regime prescelto per almeno un anno accademico.
3. I ricercatori di ruolo sono tenuti a riservare annualmente a compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, fino ad un massimo di 350 ore in regime di tempo pieno e fino ad un massimo di 200 ore in regime di tempo definito, secondo le modalità definite di seguito, assicurando la loro presenza nel corso dell'anno accademico.
4. I ricercatori cui sono affidati, con il loro consenso, attività didattiche frontali richiamate al successivo art. 12 comma 1, sono tenuti ad assicurare la loro presenza nel corso dell'anno accademico secondo un calendario che tenga conto anche degli altri impegni istituzionali; sono tenuti inoltre, prima dell'inizio dell'anno accademico a mettere a disposizione i programmi degli insegnamenti di cui sono titolari e il calendario annuale di ricevimento studenti.
5. Le ricercatrici in stato di gravidanza certificato e sino al nono mese dopo la nascita della figlia o del figlio possono chiedere al Collegio didattico, nel rispetto degli obiettivi formativi dell'insegnamento, di svolgere gli insegnamenti o moduli affidati con la modalità della didattica a distanza. Il Consiglio di Dipartimento può concederla adottando idonee soluzioni organizzative al fine di garantire agli studenti la piena fruizione delle lezioni.

Art. 10 - Ricercatori a tempo determinato

1. I ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24 lett. a) *Junior* riservano per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti 350 ore complessive se in regime di tempo pieno e 200 ore in regime di tempo definito. Nell'ambito delle attività di didattica il ricercatore a tempo determinato è tenuto a svolgere nell'ambito dell'impegno didattico istituzionale, almeno 32 ore e sino ad un massimo di 60 ore di didattica frontale per anno accademico, secondo le modalità definite nel contratto di lavoro.
2. I ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24 lett. b) *Senior* riservano per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti 350 ore complessive per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito. Nell'ambito delle attività di didattica il ricercatore a tempo determinato è tenuto a svolgere nell'ambito dell'impegno didattico istituzionale, almeno 90 ore e sino a un massimo di 120 ore di didattica frontale per anno accademico, secondo le modalità definite nel contratto di lavoro.
3. I ricercatori a tempo determinato in tenure track (RTT) di cui all'art. 24 della Legge 240/2010 riservano per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito. Nell'ambito



dell'impegno didattico istituzionale il ricercatore è tenuto a svolgere da 48 a 60 ore di didattica frontale nei primi tre anni accademici di contratto e da 90 a 120 ore di didattica frontale per anno accademico negli anni seguenti, da svolgersi secondo quanto previsto dalle linee di indirizzo per la programmazione didattica annualmente deliberate dagli Organi di Governo. I ricercatori in tenure track che hanno già completato un contratto da RTD A sono tenuti a svolgere da 90 a 120 ore di didattica frontale per anno accademico.

4. Nei limiti di bilancio e con gli importi orari definiti dagli organi competenti, sono attribuiti ai ricercatori a tempo determinato in tenure track per le ore relative alle attività richiamate all'art. 3 comma 1, ad eccezione di quelle riportate ai punti 5 e 6, eccedenti le soglie sopra riportate per ciascuna tipologia in via straordinaria e non superiore al 20% della soglia, compensi a titolo di incentivazione delle attività didattiche.
5. Ai ricercatori e alle ricercatrici a tempo determinato assunti per mezzo di finanziamenti esterni che assicurino l'integrale copertura del costo di assunzione, possono essere attribuiti dai Dipartimenti di afferenza riduzioni del carico didattico, o esenzioni dell'attività di insegnamento e/o di servizio agli studenti e alle studentesse laddove sia necessario a causa della non ammissibilità delle rendicontazioni di tale attività. Solo in questo ultimo caso il ricercatore esonerato non può essere autorizzato a partecipare alle selezioni per l'attribuzione di incarichi di didattica, di cui all'art. 23 della L. 240/2010.

Art. 11 - Attività didattiche che concorrono ad assolvere l'impegno di didattica frontale del ricercatore a tempo determinato (Tipologia 1) e attività didattica nei master, nei corsi di perfezionamento, nei corsi di orientamento, nei corsi intensivi attivati dall'Ateneo e nei corsi di recupero delle competenze in ingresso (Tipologia 2)

1. Le attività didattiche che concorrono ad assolvere l'impegno del numero di ore di didattica frontale previste nel contratto individuale sono le seguenti:
 1. le lezioni e/o esercitazioni-laboratorio di insegnamenti presenti nei piani didattici, approvati annualmente dagli organi competenti, di Corsi di Laurea [L] e di Laurea Magistrale [LM / LMCU], di tipologia (TAF): A (base), B (caratterizzante) e C (affine);
 2. le lezioni e/o laboratorio di insegnamenti di tipologia D (a scelta), se definiti esplicitamente nei piani didattici nel rispetto del calendario dell'offerta formativa ai fini dell'accREDITAMENTO del corso nella banca dati ministeriale (scheda SUA);
 3. le attività didattiche di tipologia E (prova finale e conoscenza di almeno una lingua straniera) ed F (ulteriori attività formative) nei casi in cui si tratti di settori di Informatica INF/01 e ING-INF/05 e di Lingue dell'Unione Europea (L-LIN/XX), purché non già presenti nel medesimo corso di studio come insegnamenti con TAF A, B e C con il medesimo settore scientifico disciplinare. Concorrono inoltre alla saturazione i corsi in TAF F erogati nei corsi di laurea professionalizzanti, ossia le attività di tipologia F per i corsi afferenti alle classi di laurea a orientamento professionale L-P01, L-P02 e L-P03.
 4. l'attività didattica erogata nei corsi di dottorato di Ateneo e inter-ateneo fino a un massimo di 20 ore certificate;
 5. l'attività didattica erogata nelle Scuole di Specializzazione dell'area medica per un massimo di 20 ore certificate per i corsi di specializzazione vecchio ordinamento (ex D.M. 1 agosto 2005) e fino alla loro conclusione; per il numero di ore determinato dal Decreto Interministeriale per le Scuole riordinate (ex D.M. 4 febbraio 2015 n. 68);



6. l'attività didattica "svolta in reparto" (internati assistenziali) per il corso di laurea a ciclo unico in Medicina e Chirurgia o l'attività didattica pratica svolta negli ambulatori odontoiatrici ("tirocini") per il corso di laurea a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria, fino a un massimo di 20 ore certificate;
 7. l'attività didattica erogata nella Scuola di Specializzazione delle professioni legali fino a un massimo di 20 ore certificate;
 8. le lezioni e/o laboratorio di insegnamenti dei corsi di formazione degli insegnanti.
2. Contribuiscono a assolvere l'impegno didattico frontale, indipendentemente dalla sede di attivazione del corso, anche le attività di insegnamento svolte nei corsi di laurea e corsi di laurea magistrale, ricompresi nell'offerta formativa, finanziati da enti esterni mediante convenzioni.
 3. Nei casi di assenza superiore a un mese per maternità, aspettativa, congedo, ed altri istituti previsti dall'ordinamento nell'arco temporale di erogazione della didattica, di norma ottobre-maggio, l'impegno didattico frontale richiesto viene riproporzionato.
 4. I ricercatori a tempo determinato possono svolgere attività didattica nei master, nei corsi di perfezionamento, nei corsi per l'orientamento, nei corsi intensivi estivi attivati dall'Ateneo e nei corsi di recupero delle competenze in ingresso. Tali attività didattiche non concorrono alla saturazione del carico didattico come definito dai commi precedenti, ma se svolte, in tutto o in parte, oltre l'impegno minimo previsto dall'art.10, considerando le attività richiamate al comma 1 e ad eccezione di quelle indicate ai punti 5 e 6, possono essere retribuite con le modalità stabilite dagli organi che ne approvano l'attivazione.
 5. Le ricercatrici in stato di gravidanza certificato e sino al nono mese dopo la nascita della figlia o del figlio possono chiedere al Collegio didattico, nel rispetto degli obiettivi formativi dell'insegnamento, di svolgere gli insegnamenti o moduli affidati con la modalità della didattica a distanza. Il Consiglio di Dipartimento può concederla adottando idonee soluzioni organizzative al fine di garantire agli studenti la piena fruizione delle lezioni.

Art. 12 - Attività didattiche frontali assegnate ricercatori di ruolo (Tipologia 1) e attività didattica nei master, nei corsi di perfezionamento, nei corsi di orientamento, nei corsi intensivi attivati dall'Ateneo e nei corsi di recupero delle competenze in ingresso (Tipologia 2)

1. Le attività didattiche frontali richiamate all'art. 11 comma 1, ad eccezione di quelle indicate ai punti 5 e 6, assegnate, previo loro consenso esplicito, ai ricercatori di ruolo secondo le modalità riportate all'art. 16 comma 4, sono remunerate con un compenso orario pari al minimo previsto dagli organi competenti per i contratti di insegnamento di cui all'art. 23, comma 2 della Legge n. 240/2010.
2. Soltanto per esigenze didattiche di carattere straordinario possono essere affidati ai ricercatori di ruolo incarichi di insegnamento oltre le 60 ore e comunque nel limite massimo delle 120 ore complessive con motivata delibera del Dipartimento di afferenza.
3. I ricercatori di ruolo possono inoltre svolgere attività didattica nei master, nei corsi di perfezionamento, nei corsi di orientamento, nei corsi intensivi estivi attivati dall'Ateneo e nei corsi di recupero delle competenze in ingresso. Tali attività didattiche affidate con il consenso degli interessati sono retribuite con le modalità stabilite dagli organi che ne approvano l'attivazione.



Art. 13 - Attività di servizio agli studenti, di verifica dell'apprendimento e didattica integrativa dei ricercatori universitari

1. Le attività di servizio agli studenti, di didattica integrativa e di verifica dell'apprendimento che i ricercatori universitari devono svolgere per soddisfare l'impegno annuale richiesto sono di seguito elencate:
 - a) ricevimento, orientamento, tutorato studenti;
 - b) tutorato e supervisione di tesi **di laurea e di dottorato**;
 - c) corsi di recupero dei saperi minimi e relativa verifica;
 - d) lezioni, esercitazioni e seminari che non rientrano nelle attività di cui al precedente art. 3;
 - e) attività didattica in laboratori scientifici e/o esercitazioni non prevista come modulo curriculare autonomo (senza assegnazione di CFU);
 - f) partecipazione a commissioni di laurea e di profitto ivi compresa la verifica delle prove in itinere, test di acquisizione di specifiche conoscenze e abilità.
2. L'attività didattica integrativa è attribuita **dal Dipartimento o dalla Scuola ove costituita, sentiti i Collegi Didattici**, ai ricercatori, tenendo conto della loro competenza scientifico-disciplinare e dell'esigenza di realizzare una distribuzione equa dei carichi didattici.

Art. 14 - Autorizzazione a svolgere attività didattica presso altro ateneo

1. L'autorizzazione a svolgere attività didattica presso altro ateneo è concessa dal Rettore ed è subordinata al parere espresso dal Dipartimento di afferenza.

TITOLO III

Rendicontazione delle attività didattiche, organizzative e gestionali

Art. 15 - Rendicontazione delle attività didattiche, organizzative e gestionali

1. Ciascun docente, ai fini della rendicontazione dell'effettivo svolgimento delle attività di didattica e di servizio agli studenti deve provvedere annualmente alla compilazione del Registro delle lezioni di ciascun insegnamento e del Registro annuale delle attività didattiche, organizzative e istituzionali. Il contenuto dei Registri assume valore di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000. Ciascun docente assume la personale responsabilità di quanto dichiarato, in ossequio alla normativa in materia di autocertificazione e di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 DPR 445/2000.
2. Il Registro delle lezioni di ciascun insegnamento deve essere compilato e trasmesso dal docente entro il 1° marzo per gli insegnamenti del primo semestre ed entro il 30 giugno per gli insegnamenti del secondo semestre. E' validato dal Presidente del Collegio rispettivamente entro il 30 marzo ed entro il 31 luglio. Se non lo riceve o se ha elementi per non validarlo ne dà comunicazione al Direttore di Dipartimento o al Presidente della Scuola, ove costituita.
3. Il Registro delle lezioni di ciascun insegnamento impartito nelle Scuole di specializzazione di Area medica deve essere compilato e trasmesso dal docente entro il 15 novembre. E' validato dal Direttore della Scuola di Specializzazione entro la prima settimana di dicembre.
4. Il Registro annuale delle attività didattiche, organizzative e istituzionali è compilato e inviato dal docente entro il 30 ottobre (31 dicembre per i docenti che hanno almeno un insegnamento presso le Scuole di Specializzazione dell'Area medica) e validato dal Direttore del Dipartimento o dal Presidente della Scuola ove costituita entro il 30 novembre (31 gennaio per i docenti che hanno almeno un insegnamento presso le Scuole di Specializzazione dell'Area medica), a condizione



- della verifica dell'assolvimento delle ore previste ai commi 4 e 5 dell'art. 2 per i professori, al comma 3 dell'art. 9 per i ricercatori di ruolo, e commi 2 e 3 dell'art. 10 per i ricercatori a tempo determinato.
5. Le modalità di compilazione dei Registri e le modalità di validazione sono comunicati dal Rettore.
 6. In caso di mancata compilazione dei registri entro i termini stabiliti, il Direttore del Dipartimento o il Presidente della Scuola, ove costituita, è tenuto a sollecitare il docente a provvedere entro i successivi 30 giorni. In caso di inottemperanza agli obblighi di autocertificazione delle attività didattiche, il Direttore di Dipartimento o il Presidente della Scuola, ove costituita, segnala al Rettore il docente inadempiente, anche ai fini dell'eventuale adozione di provvedimenti disciplinari.
 7. Le ore di lezione programmate e non svolte devono essere comunque recuperate all'interno del periodo didattico dell'insegnamento. Il docente è tenuto a motivare eventuali differenze degli impegni didattici svolti rispetto al calendario degli impegni didattici approvato all'inizio dell'anno accademico dal Dipartimento di appartenenza o Scuola, ove costituita.
 8. In caso di mancata giustificazione e previo confronto con il docente interessato il Direttore del Dipartimento o il Presidente della Scuola, ove costituita, provvede a un richiamo formale nel caso di inadempienza; qualora la stessa sia reiterata il Direttore di Dipartimento o il Presidente della Scuola segnala al Rettore il nominativo del docente inadempiente anche ai fini di un'eventuale adozione di provvedimento disciplinare.

TITOLO IV

Programmazione didattica e saturazione del potenziale didattico

Art. 16 - Saturazione del potenziale didattico di ciascun settore scientifico disciplinare (SSD)

1. I Dipartimenti o le Scuole, ove costituite, nella assegnazione dei compiti didattici, sono tenute a saturare il potenziale didattico dei professori e dei ricercatori a tempo determinato del medesimo settore scientifico disciplinare prima di procedere ad assegnare attività di didattica frontale incentivabile o a titolo oneroso. Situazioni eccezionali saranno sottoposte alla approvazione del Rettore.
2. Il potenziale didattico di ciascun settore scientifico disciplinare (SSD) è dato dalla somma degli impegni di didattica frontale dei professori e dei ricercatori a tempo determinato di tipo a), b) e in tenure track appartenenti al settore scientifico disciplinare.
3. La saturazione del potenziale didattico viene verificata per ciascun settore scientifico disciplinare (SSD) rispetto alle ore annue di impegno di didattica frontale di ciascun docente del settore scientifico disciplinare.
4. A tal fine è stabilita una procedura in tre fasi:
 - a) il Dipartimento o la Scuola, ove costituita, procede primariamente ad assegnare, per i propri corsi di studio e per i corsi di studio afferenti altri Dipartimenti o Scuole, sulla base delle richieste pervenute da questi ultimi, i compiti di didattica frontale ai professori di I e II fascia e ai ricercatori a tempo determinato nel limite degli impegni di didattica frontale di ciascun professore e ricercatore;
 - b) qualora saturato il potenziale didattico di uno specifico SSD, permangano esigenze di copertura di corsi di insegnamento, il Dipartimento o la Scuola può assegnare tali corsi ai ricercatori di ruolo o a professori a tempo pieno attribuendo loro attività didattiche frontali oltre la soglia delle



120 ore;

- c) qualora completata la fase b), permangano esigenze di copertura di corsi di insegnamento, il Dipartimento o la Scuola può ricorrere al conferimento di supplenze o alla stipula di contratti di insegnamento ai sensi dell'art. 23 della legge 240/2010 nel rispetto delle disposizioni regolamentari vigenti. Non sono consentite supplenze o contratti di insegnamento per attività didattiche di tipologia D (a scelta), con fondi a carico dell'Ateneo per la didattica.

Art. 17 - Modalità di sostituzione delle assegnazioni di attività didattiche

1. Nel caso in cui il Dipartimento o la Scuola, ove costituita, debba assegnare ad un nuovo docente, per causa di forza maggiore, l'attività didattica di un insegnamento precedentemente assegnato ad un altro docente, è tenuto a:
 - a) verificare ed aggiornare il grado di saturazione del SSD interessato;
 - b) verificare, nel caso in cui il docente da sostituire risulti tra i docenti di riferimento, il mantenimento dei requisiti di docenza relativamente al corso di studio interessato e ad individuare, in collaborazione con gli altri Dipartimenti o Scuole coinvolti, le soluzioni più idonee per garantire il rispetto dei requisiti di accreditamento.

TITOLO V

Norme transitorie e finali

Art. 18 - Norme transitorie

1. Il presente regolamento, nel testo modificato e integrato nell'anno 2024, disciplina i compiti didattici e di servizio agli studenti dei professori e ricercatori a decorrere dall'anno accademico 2024/25.
2. Il presente regolamento approvato dai competenti organi accademici è emanato con decreto del Rettore ed è reso pubblico all'Albo di Ateneo e sul sito web istituzionale. Per tutto quanto non espressamente previsto trovano applicazione le norme di legge vigenti in materia, lo Statuto e le disposizioni regolamentari interne.